

Newsletter n. 4 del 6 Febbraio 2020

1. CONTRATTI DI RETE - Cessazione per sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **parere del 28 gennaio 2020, Prot. 23320**, risponde ad un quesito posto da una Camera di commercio in materia di modalità di **cancellazione dal Registro delle imprese** dei contratti di rete, tenuto conto che nella fattispecie *"il contratto di rete prevedeva quale durata"* che *"il contratto ha **validità cinque anni** dall'ultima delle iscrizioni presso il registro delle imprese; al termine, il contratto **si rinnova tacitamente di anno in anno**"*.

In particolare è stato chiesto di chiarire se sia possibile evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della semplice comunicazione di **cessazione dei retisti** considerando la sopravvenuta **mancanza di pluralità di imprenditori** prevista dalla norma, al pari di una causa di scioglimento naturale del contratto.

E' opportuno ricordare che il contratto di rete, introdotto dall'art. 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies della L. n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009, consente a più imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, di obbligarsi, sulla base di un programma comune di rete *"a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*.

Dal punto di vista formale, sono previste due tipologie di contratto di rete: le **"reti soggetto "** e le **"reti contratto "**.

Le prime, dotate di fondo patrimoniale comune, sono iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete e **acquisiscono soggettività giuridica**.

Le seconde, anche se dotate di fondo patrimoniale comune, sono **prive di personalità giuridica** e l'iscrizione al Registro delle imprese è fatta nella sezione ordinaria del Registro presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.

Uno degli elementi sostanziali ed indefettibili previsti dalla disciplina sul contratto di rete – osserva il Ministero – è la **multilateralità** del medesimo. La norma afferma infatti che è **costituito da "almeno due imprenditori"**.

L'intera norma, anche nella parte relativa alla gestione del contratto è impostata nella logica esclusiva della multilateralità, così come a tale criterio sono improntate le finalità generali dell'istituto.

Ne consegue che **la presenza di almeno due retisti deve essere assicurata per l'intera vita del contratto**, così come nel consorzio.

Qualora venga meno la pluralità dei retisti, **il mero atto di accertamento da parte dell'unico retista superstite, è sufficiente ai fini della richiesta di cancellazione del contratto dal Registro imprese**.

È possibile quindi evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della **semplice comunicazione di cessazione del retista superstite**, considerando la sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere n. 23320/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contratti di rete e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

2. CONTRATTI DI RETE - Partecipazione da parte di professionisti - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **parere del 28 gennaio 2020, Prot. 23331**, risponde ad un quesito posto da uno Studio professionale in materia di **partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete**, con particolare riferimento a:

1. **rete costituita tra soli professionisti**, tutti iscritti ad un Albo, ma non al Registro imprese;
2. **rete "mista"** costituita tra professionisti iscritti all'Albo e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali.

L'espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete – osserva il Ministero – è stata superata con l'entrata in vigore della legge n. 81 del 22 maggio 2017 (e non 2018 come erroneamente indicato), la quale all'articolo 12, comma 3, lett. a), afferma testualmente: *"Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di **costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;"***

Dunque, il legislatore ammette che i "soggetti che svolgono attività professionale" possano costituire reti di soli professionisti e partecipare a contratti di rete misti, in cui ai lavoratori autonomi possano affiancarsi imprese, **lasciando tuttavia irrisolta la questione della pubblicità di tale contratto di rete.**

Il richiamo da parte dell'articolo 12, comma 3, dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del D.L. 3/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, - come già il Ministero ha evidenziato con la **circolare n. 3707/C del 30 luglio 2018** - impone che, nel caso di contratto di rete "ordinario" (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta **tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel Registro delle imprese di ogni imprenditore**, del contratto di rete.

Nell'ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto ("che svolge attività professionale") non iscritto al Registro delle imprese.

Secondo il Ministero, stando a quanto disposto dall'attuale normativa, **appare possibile - a fini pubblicitari - la sola iscrizione di contratti di rete "misti"** (imprenditoriali – "professionali"), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4-quater del citato articolo 3 del D.L. 5/2009.

Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l'iscrizione autonoma della rete al Registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori "retisti", consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste di cui al punto n. 2 del quesito.

Ne consegue che, **reti "pure" tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità** in quanto risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto ("*che svolge attività professionale*") non iscritto al Registro delle imprese.

Da ultimo – osserva ancora il Ministero - occorre precisare con riferimento al punto 2 del quesito che, ove il professionista **non appaia in proprio, ma sotto forma di società tra professionisti (STP)**, attesa l'iscrizione della medesima nella sezione speciale del Registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l'onere della "natura formalmente imprenditoriale" del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere n. 23331/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3707/C clicca qui.](#)

3. GESTIONE SEPARATA - Le aliquote di contribuzione per il 2020 - Aliquote immutate rispetto al 2019 - Istruzioni dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 12 del 3 febbraio 2020**, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l'anno 2020.

Immutate le **aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS**, di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

L'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **l'aliquota contributiva e di computo è dall'anno 2018 pari al 33%**.

Pertanto, **anche per l'anno 2020, la percentuale resta ferma al 33%**.

Permangono, confermate, anche le **aliquote aggiuntive** nella seguente misura:

- **0,50%**, per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;

- **0,22%**, disposta dall'art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 791 della L. n. 296/2006;

- **0,51%**, per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Nella circolare, l'INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell'onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.

A. Per quanto riguarda le **aliquote contributive e di computo**, l'INPS distingue le seguenti tipologie:

A1. Collaboratori e figure assimilate

Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica, anche per l'anno 2020 un'aliquota del:

- **34,23%** (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

- **33,72%** (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

A2. Liberi professionisti:

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%**.

Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l'anno 2019, l'aliquota del **25,72%** (25,00 IVS + 0,72 aliquote aggiuntive).

A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2019, è **confermata al 24%** per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

B. Per quanto riguarda la **ripartizione dell'onere contributivo**:

B1. Aziende committenti.

La **ripartizione dell'onere contributivo** tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il **modello F24 telematico** per i datori privati e **modello F24 EP** per le Amministrazioni Pubbliche.

B2. Liberi professionisti.

L'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite **modello F24 telematico**, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

C. Massimale e Minimale

L'INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i **minimali ed i massimali** da tenere in considerazione con riferimento all'onere contributivo.

C1. Per l'anno 2020 il **massimale di reddito** previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a **euro 103.055,00**.

Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

C2. Per l'anno 2020 il **minimale di reddito** previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a **euro 15.953,00**.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del **24%** avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- euro 4.103,11 (di cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del **25,72%**;
- euro 5.379,35 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al **33,72%**;
- euro 5.460,71 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al **34,23%**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 12/2020 clicca qui.](#)

4. REVISORI LEGALI - Adottato il programma annuale di formazione per il 2020

Con la **determina n. 17461 del 27 gennaio 2020**, la Ragioneria Generale dello Stato ha approvato - in attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - il **programma annuale di formazione 2020**, per l'aggiornamento professionale a cui sono obbligati i **revisori legali** iscritti al registro.

L'impianto del nuovo programma formativo risulta profondamente modificato rispetto ai modelli proposti nel triennio precedente, con particolare riguardo al numero delle tematiche presenti che risultano sensibilmente ridotte per i corsi relativi a materie non caratterizzanti.

Il programma, che interessa il **triennio 2020/2022**, prevede un aggiornamento delle materie alla luce delle novità legislative e delle nuove pronunce emanate in materia di principi professionali.

Tra le novità introdotte nel programma di aggiornamento professionale 2020 vi è la **possibilità di fruire di corsi in inglese "tecnico"**. Ciò al fine di agevolare la comprensione di testi di matrice internazionale e di fornire al revisore degli elementi base per la comprensione della terminologia più ricorrente nell'ambito dell'attività di revisione.

LINK:

[Per accedere al sito della Ragioneria Generale dello Stato e scaricare il testo della determina n. 17461/2020 e il testo del programma formativo annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento della Revisione legale clicca qui.](#)

5. REVISORI ENTI LOCALI - La scelta del presidente di un collegio già in carica può essere effettuata con le nuove norme - Le indicazioni del Ministero dell'interno

In caso di **sostituzione del presidente di un collegio già in carica**, il consiglio dell'ente locale, a partire **dal 25 dicembre 2019**, può procedere con il **nuovo sistema di scelta** previsto dalla normativa attualmente in vigore anche nei casi di collegi già in carica, purché le nomine non siano ancora avvenute.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con il **parere del 30 gennaio 2020**, pubblicato sul proprio sito istituzionale, emesso a seguito della richiesta, da parte di una Prefettura, di un parere circa l'orientamento della Direzione Centrale del Ministero in ordine all'applicabilità dell'art. 57-ter del D.L. n. 124/2019 (c.d. "*Decreto fiscale*").

In particolare, in riferimento ad un comune il cui organo collegiale di revisione contabile è in regime di *prorogatio*, è stato chiesto se sia possibile, per il Consiglio, esercitare la facoltà di eleggere il presidente dell'organo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 e, in tal caso, se l'estrazione avvenuta il 21 novembre 2019, per il rinnovo del citato organo di revisione, sia valida o se si debba procedere ad una nuova estrazione.

La norma di riferimento è l'**art. 57-ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019**, che ha apportato modifiche all'art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, aggiungendo, dopo il comma 25, il comma 25-bis, secondo il quale "*Nei casi di composizione collegiale*

dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento".

Nel parere del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020, si legge che la disposizione del nuovo articolo 25-bis, riguardante il **nuovo sistema di scelta di presidente**, "esplica i suoi effetti in via diretta dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto e non è subordinata alla modifica tramite decreto ministeriale".

Pertanto, **dal 25 dicembre 2019** (data di entrata in vigore della Legge n. 157/2019), anche in caso di sostituzione del presidente di un collegio già in carica, il **Consiglio dell'ente locale può procedere con il nuovo sistema di scelta del presidente del collegio**.

Il Ministero ritiene che non sia, invece, immediatamente applicabile la normativa nella parte in cui prevede la formazione dell'elenco dei revisori contabili su base provinciale.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dell'interno e consultare il testo del parere clicca qui.](#)

6. CAMERE DI COMMERCIO - Definiti gli importi delle indennità spettanti ai componenti degli organi camerali, ai sindaci revisori e agli amministratori di aziende speciali e di unioni regionali

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, il **Decreto 11 dicembre 2019**, recante "**Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali**".

1) Per lo svolgimento di incarico di **Presidente e di componente di giunta e di consiglio** (art. 1), di **presidenti delle aziende speciali** (art. 3) e di **amministratori e di presidenti delle Unioni regionali** (art. 5) non è riconosciuta, a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennità, fatto salvo il riconoscimento dei rimborsi delle spese di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.

2) Definiti gli importi delle indennità spettanti al **presidente del collegio dei revisori dei conti** delle Camere di commercio (art. 2, comma 1), agli **altri componenti effettivi** del collegio dei revisori dei conti (art. 2, comma 2).

Ai componenti del collegio dei revisori è riconosciuto, **in aggiunta alle indennità** di cui ai commi 1 e 2, il **rimborso delle spese sostenute** nei limiti fissati dagli articoli 8, 9, e 10 (art. 2, comma 3).

3) Definiti gli importi delle indennità spettanti al **presidente del collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali** (art. 4, comma 1) e ai **componenti effettivi** del collegio dei revisori dei conti (art. 4, comma 2).

Ai componenti del collegio dei revisori è riconosciuto, **in aggiunta alle indennità** di cui ai commi 1 e 2 il **rimborso delle spese sostenute** nei limiti fissati dagli articoli 8, 9,10 (art. 4, comma 3).

4) Definiti gli importi delle indennità spettanti al **Presidente del collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali** (art. 6, comma 1) e al **componente** del collegio dei revisori dei conti (art. 6, comma 2).

Ai componenti del collegio dei revisori è riconosciuto, **in aggiunta alle indennità** di cui ai commi 1 e 2 il **rimborso delle spese sostenute** nei limiti fissati dagli articoli 8, 9 e 10 (art. 6, comma 3).

Le indennità di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono riconosciute ai componenti dei collegi dei revisori delle **nuove Camere di commercio costituite dopo il 10 dicembre 2016** (art. 12, comma 3).

5) Riconosciuto, ai componenti degli organi delle Camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali - per la partecipazione alle riunioni degli stessi, se residenti fuori del comune dove ha sede l'ente - il **rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio**, opportunamente documentate (artt. 8, 9, 10 e 11).

Sono fatte salve le indennità riconosciute dalle Camere di commercio, dalle aziende speciali e dalle unioni regionali ai componenti dei rispettivi collegi dei revisori **sulla base della normativa previgente e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto** (art. 12, comma 2).

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico dei bilanci degli enti del sistema camerale interessati (art. 12, comma 4).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. SRL - NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE - Il primo esercizio da assoggettare a revisione - La soluzione prospettata da Assonime

Con l'entrata in vigore delle novità normative - introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi d'impresa*) e dal successivo D.L. n. 32/2019 (c.d. "Sblocca-cantieri"), che hanno apportato sostanziali modifiche all'articolo 2477, secondo comma, del Codice civile, **ampliando le condizioni in presenza delle quali una società a responsabilità limitata è tenuta a nominare l'organo di controllo o il revisore** - si è posto il problema di conoscere quale fosse il **primo esercizio da assoggettare alla revisione legale**.

Sappiamo che il D.Lgs. n. 14/2019 ha fissato alla data del **16 dicembre 2019** (9 mesi, decorrenti dalla data della sua entrata in vigore avvenuta il 16 marzo 2019), il termine entro il quale **le Srl e le cooperative, già costituite alla medesima data del 16 marzo 2019, dovevano provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore**, ed eventualmente uniformare l'atto costitutivo e lo statuto in caso di presenza di disposizioni sui controlli non conformi alle nuove norme.

Assonime, ne "**Il Caso n. 1/2020**" dal titolo "*Codice della crisi: nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl e primo esercizio di svolgimento dell'attività di revisione legale*", si sofferma, in particolare, su quei casi di **nomina dei revisori a ridosso della scadenza del 16 dicembre 2019**. Sciogliendo così i dubbi su quale sia, in questo caso, il **primo esercizio** che deve essere **oggetto di revisione legale da parte dell'organo di controllo o del revisore legale**.

Secondo l'Associazione, nei casi in cui **la nomina fosse avvenuta a ridosso della data di scadenza del periodo indicata dalla legge**, il soggetto - non potendo svolgere correttamente tutte le attività di pianificazione, verifiche periodiche e controllo sul bilancio nello stesso esercizio in cui è stato nominato - dovrebbe **iniziare a svolgere l'attività di revisore dall'esercizio successivo a quello della nomina**.

L'Associazione, infatti, osserva che le Srl che rientrano nei nuovi parametri ed hanno nominato il revisore entro 30 giorni dalla constatazione del superamento dei nuovi limiti, hanno permesso ai "controllori" di analizzare i vari processi aziendali e mettere in pratica la propria funzione già nel corso del 2019. Stessa cosa non si può dire, invece, per le Srl che hanno atteso il termine del periodo concesso per nominare gli organi di controllo/revisori.

Assonime ricorda, inoltre, che **l'attività di revisore legale non è un'attività puntuale** su un particolare atto che si svolge al **termine dell'esercizio**, ma è un'**azione pianificata che deve essere svolta in forma continuativa nel corso dell'intero esercizio sociale**.

Alla luce delle suddette considerazioni, secondo il parere di Assonime, **per le Srl che hanno nominato l'organo di controllo o il revisore entro il 16 dicembre 2019, la revisione legale del bilancio dovrà riguardare il primo esercizio successivo alla nomina, ossia quello relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020**.

L'incarico avrà comunque una **durata triennale** (2020, 2021 e 2022) e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio.

LINK:

[Per accedere al sito di Assonime clicca qui.](#)

8. CAPITALE SOCIALE - Riduzione in caso di mancata esecuzione dei conferimenti in seguito ad una delibera di aumento - I principi fissati dalla Corte di Cassazione

1) Nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, **il socio non può essere escluso**, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già

posseduta, l'assemblea deve **deliberare la riduzione del capitale sociale** solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota.

2) Il socio moroso di società a responsabilità limitata **non è ammesso**, secondo il disposto dell'art. 2466 c.c., **ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari**, ma **non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali**, ai sensi dell'art. 2476 Codice civile, comma 2, sino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori.

Il socio moroso, invero, fino al completamento del procedimento di vendita coattiva o di **esclusione non cessa di essere socio** (ad es., egli è computato nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo, come si desume dall'art. 2368, comma 3, C.C.).

Mentre, dunque, **il voto resta "sospeso" per il tempo della morosità**, quale misura sanzionatoria e sollecitatoria dell'adempimento, **non così i diritti amministrativi** ed, in primis, il **diritto di informazione e di ispezione**, di cui all'art. 2476, comma 2, C.C., che resta a presidiare la trasparenza dell'andamento societario.

Sono questi i due principi di diritto fissati dalla **Corte di Cassazione, Sezione civile**, con la **sentenza n. 1185 del 21 gennaio 2020**.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza 1185/2020 clicca qui.](#)



9. AGENTI / MEDIATORI CREDITIZI - Invariate le quote dovute all'OAM per l'anno 2020 - Versamento entro il 28 febbraio 2020

Con la circolare n. 33/2019 del 29 novembre 2019, l'Organismo Agenti e Mediatori creditizi (OAM) detta disposizioni inerenti al versamento dei **contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2020** dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall'Organismo, segnatamente da parte di:

- **agenti in attività finanziaria;**
- agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
- **mediatori creditizi;**
- agenti in attività finanziaria altresì iscritti nell'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- agenti in attività finanziaria altresì iscritti nella Sezione A (Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - RUI), e mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B (Broker del RUI, di cui all'art. 109, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 209/2005);
- soggetti esercenti l'attività di **cambiavalute**.

La circolare chiarisce che sono tenuti al versamento anche i soggetti che riportano negli Elenchi la dicitura "*non autorizzato ad operare*".

I contributi, sia fisso che variabile (quest'ultimo a carico di Mediatori creditizi e Agenti in attività finanziaria società di capitali), andranno versati da coloro che presenteranno istanza di iscrizione a partire dal 1° gennaio 2020 e da coloro che risultano iscritti negli Elenchi al 31 dicembre 2019.

Non dovrà invece versare nulla chi sia stato iscritto negli Elenchi dopo il 1° novembre 2019, (avendo effettuato i relativi versamenti) o presenti istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2020. Anche per il prossimo anno per i Mediatori creditizi e per gli Agenti in attività finanziaria società di capitali è previsto, oltre al pagamento del **contributo fisso**, il versamento di un **contributo variabile** per ciascun dipendente e collaboratore di cui l'iscritto si avvale nel corso dell'anno 2020 per il contatto con il pubblico.

Se un dipendente o collaboratore nel corso dell'anno 2020 instaura un rapporto con un altro soggetto iscritto agli Elenchi quest'ultimo dovrà comunicarlo all'Organismo e versare il relativo contributo variabile. Il contributo variabile non va invece versato se il dipendente e/o collaboratore è stato comunicato all'Organismo dopo il 1° novembre 2019 (versando il relativo contributo variabile) o se, entro il 28 febbraio 2020, viene comunicata all'Organismo la cessazione del rapporto.

I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2020 da parte di **agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi**, già iscritti o richiedenti l'iscrizione negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a **OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 48 B 02008 05181 000101923815**, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto iscritto o richiedente l'iscrizione, a favore del quale il contributo è versato.

I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2020 da parte degli **agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento**, già iscritti o richiedenti l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a **OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 92 C 02008 05181 000102449514**, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto iscritto o richiedente l'iscrizione, a favore del quale il contributo è versato.

Il versamento del contributo dovuto va effettuato **entro il 28 febbraio 2020**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 33/2019 e delle tabelle dei contributi dovuti clicca qui.](#)

10. COMPRO ORO - Invariate le quote dovute all'OAM per l'anno 2020 - Versamento entro il 28 febbraio 2020

Con la **circolare n. 34/2019 del 29 novembre 2019**, l'Organismo Agenti e Mediatori creditizi (OAM) detta disposizioni inerenti al versamento dei **contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2020** da parte degli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione nel Registro degli Operatori **Compro Oro**.

I contributi, fissi e variabili, devono essere versati dagli Operatori Compro oro che presentano istanza di iscrizione nel relativo Registro a partire dal 1° gennaio 2020 o da quanti risultano iscritti al 31 dicembre 2019.

Anche per questa categoria è previsto che il contributo non sia dovuto da chi sia stato iscritto nel Registro dopo il 1° novembre 2019, effettuando i relativi versamenti, o presenti istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2020.

Il contributo variabile non è inoltre dovuto dagli iscritti nel Registro al 31 dicembre 2019, per le sedi operative comunicate all'Organismo dopo il 1° novembre 2019 (ove sia già stato versato il relativo contributo) e per le sedi operative per le quali sia stata comunicata all'Organismo la chiusura entro il 28 febbraio 2020.

I contributi variabili sono commisurati alla natura giuridica, all'esclusività o meno dell'attività svolta e alla complessità organizzativa dell'operatore Compro oro, iscritto o richiedente l'iscrizione.

Ai fini del relativo calcolo per "**sede operativa**" si intende qualsiasi sede/punto vendita/negozio in cui viene svolta l'attività di Compro oro. L'operatore Compro oro iscritto che apra o trasferisca una o più nuove sedi operative è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione e a versare contestualmente il contributo variabile pari a 70 euro.

Il versamento non va effettuato se il Compro oro ha una sola sede operativa e si limita a trasferirla.

Se l'attività di Compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse prevalente, l'iscritto deve comunicare la variazione e contestualmente versare la differenza tra i diversi contributi previsti, pari a 20 euro.

Gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2019 devono versare i contributi, sia fisso che variabile di cui al comma precedente, **entro e non oltre il 28 febbraio 2020**.

In particolare il contributo, per l'anno 2020, è stato così determinato:

A. OPERATORI COMPRO ORO - ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE

- **Persone giuridiche** (società di persone e società di capitali):
 - contributo fisso: **230,00 euro**
 - contributo variabile: **70,00 euro** (per ogni sede operativa)
- **Persone fisiche** (ditte individuali):
 - contributo fisso: **20,00 euro**
 - contributo variabile **70,00 euro** (per ogni sede operativa)

B. OPERATORI COMPRO ORO - ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA

- **Persone giuridiche** (società di persone e società di capitali):
 - contributo fisso: **210,00 euro**
 - contributo variabile: **70,00 euro** (per ogni sede operativa)

- **Persone fisiche** (ditte individuali):
- contributo fisso: **100,00 euro**
- contributo variabile: **70,00 euro** (per ogni sede operativa).

I versamenti dei contributi devono essere effettuati sul conto corrente intestato a **OAM ASSOCIAZIONE - IT42M0200805181000105318357**, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 34/2019 clicca qui.](#)

11. CAMBIAVALUTE - Invariate le quote dovute all'OAM per l'anno 2020 - Versamento entro il 28 febbraio 2020

Con la circolare n. 33/2019 del 29 novembre 2019, l'Organismo Agenti e Mediatori creditizi (OAM) detta disposizioni inerenti al versamento dei **contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2020** dai soggetti esercenti l'attività di **cambivalute** (artt. 4 – 7).

I soggetti che a partire dal 1° gennaio 2020 richiedono l'iscrizione nel Registro dei Cambivalute dovranno versare:

- a) un **contributo una tantum** relativo al costo per la gestione dell'istruttoria della procedura di iscrizione;
- b) un **contributo una tantum** per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema;
- c) un **contributo annuale** determinato in considerazione delle dimensioni del Cambivalute, valutato in base al numero di sportelli operativi (fino a cinque unità o superiore a cinque unità).

Il calcolo va effettuato sulla base del numero di sportelli dichiarati dal soggetto al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro o, se già iscritto, alla data del 31 dicembre 2019.

Non dovranno pagare le quote 2020 i soggetti esercenti l'attività di Cambivalute iscritti nel Registro dopo il 1° novembre 2019 (avendo effettuato i relativi versamenti) o coloro che presenteranno istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2020.

Di seguito gli importi dei contributi a carico dei Cambivalute:

- a) **Contributo fisso** previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a): **euro 65,00**
- b) **Contributo fisso** previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema: **euro 550,00;**
- c) **Contributo annuale** previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei Cambivalute.
 - fino a 5 sportelli: **euro 230,00**
 - con più di cinque sportelli: **euro 3.700,00.**

I soggetti interessati devono effettuare il versamento del contributo previsto **entro il 28 febbraio 2020**.

I versamenti dei contributi dovuti per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente Circolare devono essere effettuati sul conto corrente intestato a **OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 77 Q 02008 05181 000103658345**, mediante distinti versamenti.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 33/2019 clicca qui.](#)

12. DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - La competenza spetta al giudice territorialmente competente

Ai sensi dell'art. 9 della L.F., la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al **Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa**, ossia dove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, la quale, in virtù di una presunzione *iuris tantum*, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia.

Tale presunzione rimane tuttavia inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione il secondo comma dell'art. 9, il quale dispone che il predetto trasferimento non

rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede. Lo afferma la Corte di Cassazione, Sezione IV Civile, con l'**ordinanza n. 2336/2020, depositata il 3 febbraio 2020**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 2336/2020 clicca qui.](#)

13. CAMBIALE PAGATA - Responsabile la banca che non si attiva per interrompere la levata del protesto - Nuova ordinanza della Cassazione

La banca, una volta avuta notizia dell'intervenuto pagamento della cambiale, ha l'**obbligo di attivarsi per impedire** che attraverso il **protesto**, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d'essere a fronte dell'intervenuto pagamento del titolo.

La stessa risponderà di **responsabilità per condotta omissiva se**, nonostante il debitore abbia provveduto al pagamento del titolo nel giorno successivo alla sua scadenza e, peraltro, con valuta del giorno della scadenza, **sia rimasta inerte**, non comunicando al Pubblico Ufficiale che sia venuto meno il presupposto per elevare il protesto, ovvero il mancato pagamento della cambiale.

Così la Suprema corte nel testo dell'**ordinanza n. 2549 del 4 febbraio 2020**, pronunciata nell'ambito di un procedimento attivato da un cliente di una banca al fine di ottenere, oltre al risarcimento del danno, la declaratoria di illegittimità dell'operato dell'istituto di credito in relazione all'elevazione di un protesto su cambiale.

Secondo la Cassazione, gli **obblighi di diligenza** che gravano sulla banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di **attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto**.

Ove, poi, tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, la banca è tenuta ad **avvisare prontamente il mandante** al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto sancito dall'articolo 12 Legge n. 349/1973, salvo in ogni caso l'obbligo per l'istituto di credito, qualora sia intervenuta comunque la levata del protesto, di restituire la provvista utilizzata per l'operazione non andata a buon fine.

In questo specifico caso, il debitore ha, invece, subito il protesto del titolo, ignorando completamente che, nonostante il pagamento della cambiale presso la banca domiciliataria, la procedura per la levata del protesto non era stata comunque interrotta.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 2549/2020 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) SMART GRID – Nuovo bando Reti intelligenti - Il Ministero dello sviluppo economico finanzia interventi di costruzione, adeguamento, potenziamento ed efficientamento di **reti intelligenti per la distribuzione di energia elettrica** generata da fonti rinnovabili nelle regioni meno sviluppate.

Sul sito istituzionale del Ministero è stato pubblicato il **nuovo Bando del 20 dicembre 2019** per le SMART GRID (Reti intelligenti), rivolto ai **concessionari del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**.

L'obiettivo è quello di favorire la piena integrazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale e promuoverne il completo utilizzo.

Con il precedente Bando del 2017 sono stati finanziati 36 interventi per un totale di circa 140,3 milioni di euro impegnati.

La domanda:

- si effettua **esclusivamente tramite piattaforma informatica**;
- **dalle ore 10:00 del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico in Gazzetta Ufficiale e fino alle ore 10:00 del 120° giorno successivo a tale data**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

2) VIDEOSORVEGLIANZA E NORMATIVA UE - Divulgate il 29 gennaio 2020 le attese **Linee Guida europee sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.**

L'uso intensivo di dispositivi video – si legge al punto 1 dell'introduzione - ha un impatto sul comportamento dei cittadini. Un'implementazione significativa di tali strumenti in molte sfere della vita degli individui eserciterà un'ulteriore pressione sull'individuo per impedire il rilevamento di quelle che potrebbero essere percepite come anomalie. Di fatto, queste tecnologie possono limitare le possibilità di movimento e di utilizzo anonimo dei servizi e, in generale, limitano la possibilità di passare inosservati. Le implicazioni per la protezione dei dati sono enormi.

Le Linee Guida 3/2019 forniscono indicazioni scrupolose sull'impiego dei sistemi privati ed aziendali di telecontrollo a norma del GDPR e possono trovare applicazione indiretta anche per la progettazione degli impianti di videosorveglianza finalizzati al controllo della sicurezza pubblica.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

3) MODEM LIBERO – Il TAR del Lazio conferma quanto deliberato dall'AGCOM dando ragione ai consumatori – Gli utenti hanno diritto a usare un modem alternativo e a non pagare più quello del proprio operatore telefonico.

Ricordiamo che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con **delibera n. 348/18/CONS del 18 luglio 2018**, recante *"Misure attuative per la corretta applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali"*, ha sancito la cosiddetta "libertà di modem", cioè il diritto degli utenti ad utilizzare un modem a propria scelta per i servizi di Adsl o fibra.

A fare ricorso contro questa delibera erano state Tim e Wind Tre. Sul ricorso si è pronunciato il TAR del Lazio chiudendo, almeno per ora (salvo ricorso al Consiglio di Stato), la vertenza sul "modem libero".

Il TAR del Lazio, con la **sentenza n. 1200/2020 del 28 gennaio 2020** accoglie il ricorso di Tim e Wind Tre e annulla una parte della decisione dell'authority, quella sulle condizioni d'uso dei router in comodato. I consumatori che non restituiscono quelli inutilizzati dovranno pagare un corrispettivo.

In buona sostanza adesso non c'è più nessun motivo per continuare a pagare l'affitto del modem fornito dall'operatore telefonico: sarà possibile rimandarlo indietro e decidere di usare un router libero.

Restano alcuni punti da chiarire. E forse lo saranno in sede di controversia tra utenti e operatori. Per esempio: *che succederà a tutte le rate che hanno pagato per il modem anche dopo la delibera Agcom, non rispettata dai gestori?*

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera AGCOM n. 348/18/CONS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza del TAR del Lazio n. 1200/20202 clicca qui.](#)

4) STARTUP VISA - È online il nuovo rapporto trimestrale di monitoraggio dedicato al programma **Italia Startup Visa (ISV)**, schema di *migrant entrepreneurship* curato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministeri degli Esteri e dell'Interno, per potenziare l'ecosistema nazionale dell'innovazione.

Attivo dal 2014, ISV prevede una procedura di **concessione del visto** per lavoro autonomo semplificata, digitale e bilingue a beneficio dei cittadini non UE che intendono avviare, individualmente o in team, un'**impresa innovativa in Italia**.

Al 31 dicembre 2019 si registrano **481 candidature**, provenienti da **49 Paesi**, con un tasso di approvazione del 51,9%. La Russia continua a guidare la classifica dei Paesi più rappresentati, in termini sia di domande pervenute (107) che approvate (73).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

5) COSTI CHILOMETRICI - Rettificate le tabelle ACI per autovetture - Con comunicato dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2020, sono state rettificate le tabelle nazionali elaborate dall'ACI, relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e dei motocicli, necessarie ai fini della determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

6) BREXIT - Tutte le info nel dossier del Governo - Dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione europea. Con la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di recesso si è infatti concluso il percorso verso la cosiddetta **Brexit**.

Cosa accade ai diritti dei cittadini europei - italiani, nello specifico - e britannici?

L'**accordo di recesso** prevede un **periodo di transizione** che va **dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020** durante il quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito.

Nel periodo di transizione continueranno ad applicarsi una serie di regole del diritto dell'Unione europea, tra le quali quelle sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci, secondo i termini previsti nella parte IV dell'accordo (articolo 127), come spiega il **dossier pubblicato dal Governo italiano**, che ha istituito una *task force* per le attività legate alla Brexit.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

1) Solo il **27,6%** delle **S.r.l.** sono in regola con la **nomina dell'organo di revisione !**

In ritardo le nomine degli organismi di verifica per le Srl: solo 1 su 4 si è dotata nei tempi previsti di un collegio sindacale, sindaco o revisore, con grandi disparità tra Nord e Sud

Delle **104.000 società di capitale** (escluse immobiliari e finanziarie) obbligate a dotarsi di organi di controllo, cioè sindaci, revisori dei conti o collegi sindacali, sono **circa 3.800** quelle che potrebbero venire **segnalate agli OCRI** (Organismi di Composizione delle Crisi d'Impresa) nel 2020 per aver superato gli indici di allerta relativi al patrimonio netto o ai cinque indicatori settoriali individuati dal CNDCEC.

Nel 2021, quando potranno essere indicate anche le altre società, il numero è destinato a salire significativamente.

Sono le stime a cui sono pervenuti il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)** e il partner scientifico **Cerved**, applicando la nuova normativa alle società di capitale che hanno depositato i bilanci nel 2017 e nel 2018.

Le società che, stando ai **bilanci 2017 o 2018** presenti nel database Cerved, hanno tale obbligo sono **104.570**, un cluster rilevante se si considera che, dal prossimo agosto gli organi di controllo dovranno **segnalare lo stato di crisi agli OCRI**, gli Organismi di Composizione delle Crisi d'Impresa e, in base ai bilanci, il numero di società che potrebbero venire segnalate, con patrimonio netto negativo oppure con il superamento di tutti e cinque gli indici, è **pari a 3.830**, cioè il **3,7% del campione**.

Lo studio ha analizzato altresì le **67.000 S.r.l. obbligate alla nomina dell'organo di controllo** e ha evidenziato che **solo il 27,6% è in regola**, con una netta differenza tra Nord e Sud d'Italia: si va dal 34,8% dell'Emilia Romagna o al 34,7% del Friuli, al 16,4% della Campania e al 14,6% della Puglia.

Nello specifico, la percentuale più bassa riguarda le società più piccole (meno di 50 addetti), che arrivano al 26,5%; le medie (tra 50 e 250 addetti) si fermano al 36,2%, quelle grandi (più di 250 addetti) arrivano al 55,4%.

Si registrano, inoltre, grosse **differenze a livello territoriale**.

Le Regioni con le percentuali più alte di imprese che si sono adeguate al nuovo obbligo sono tutte quelle del Nord. Ai primi posti della classifica, infatti, ci sono Emilia Romagna (34,8%), Friuli Venezia Giulia (34,7), Lombardia (33,9), Toscana (30,9) e Piemonte (30,6). In fondo alla classifica, invece, le Regioni del Sud Italia: Sicilia (19,6%), Sardegna (19), Molise (18,3), Campania (16,4) e Puglia (14,6).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

2) Dalle Camere di Commercio sono partite le lettere alle Srl che non hanno ancora provveduto alla nomina dell'organo di controllo

All'interno di questo quadro va segnalata l'iniziativa delle Camere di Commercio.

A seguito delle novità introdotte con la nuova formulazione dell'art. 2477 C.C., sono, infatti, iniziate ad arrivare le prime **lettere di richiamo da parte delle Camere di Commercio**, indirizzate alle aziende che non si sono ancora messe in regola.

Ricordiamo che, a norma di legge, il Conservatore del Registro delle imprese, effettuata la dovuta verifica, è tenuto a **segnalare al Tribunale delle imprese competente per territorio le società inadempienti**, in modo tale che quest'ultimo possa poi provvedere alla **nomina d'ufficio** dell'organo di controllo.

Con le lettere inviate in questi giorni le Camere di Commercio chiedono di **comunicare via posta elettronica certificata (PEC), entro 20 giorni** dalla data di ricezione della missiva, **le eventuali circostanze che abbiano impedito l'effettuazione dell'adempimento** nel rispetto del termine ultimo del 16 dicembre 2019 (che, nello specifico, possono essere ad esempio: *assemblee andate deserte, il rinvio di assemblea ad altra data certa, o l'indisponibilità del professionista nominato ad assumere l'incarico, ecc.*), in modo da evitare di segnalare ai tribunali la posizione di imprese che hanno già avviato l'iter di nomina o possibili sovrapposizioni di designazioni da parte degli stessi tribunali.

Le risposte serviranno alle Camere di Commercio anche per segnalare ai Tribunali i casi di imprese che hanno già avviato l'iter di nomina o le eventuali sovrapposizioni di designazioni da parte dei tribunali stessi.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

3) NO a qualsiasi proroga o slittamento del termine per la nomina degli organi di controllo !

Sull'argomento, il 5 febbraio scorso è stata presentata una **interrogazione parlamentare (Interrogazione Moretto ed altri, n. 3-01284: Iniziative di competenza volte a garantire un sistema di contenimento delle crisi d'impresa, anche attraverso il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo sistema di allerta introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 2019, che entrerà in vigore il prossimo 15 agosto)**.

Nell'interrogazione sono stati, tra l'altro, indicati i dati poco confortanti riportati e, considerato quindi che molte aziende non hanno ancora provveduto a nominare gli organi di controllo previsti dalla normativa, si chiede quali iniziative si intendano assumere per garantire il contenimento delle crisi di impresa, **eventualmente prorogando l'entrata in vigore del nuovo gravoso sistema di allerta**, e per applicare il principio di proporzionalità di rischio in considerazione delle dimensioni delle imprese.

La logica della nuova normativa – puntualizza il Ministro dello sviluppo economico - è dichiaratamente orientata nel senso della **prevenzione della crisi di impresa** e in tal senso una delle misure di maggiore spessore è senz'altro l'attuale articolo 379 del D.Lgs. n. 14/2019 che, al primo comma, **ha imposto alle Srl cooperative la nomina di un soggetto revisore o sindaco** per valutare la

compresenza di indici di allerta e mettere in moto il procedimento che potrebbe concludersi presso l'OCRI, l'organismo di composizione della crisi di impresa.

Dai dati riportati sopra, appare evidente che il livello di ottemperanza delle imprese a quanto disposto dalla norma non può essere considerato soddisfacente.

A tale proposito, il Ministro ricorda che in questa prima fase gli uffici del Registro delle imprese – come abbiamo evidenziato sopra - si sono attenuti ad un profilo cooperativo, richiamando le società all'adempimento, ancorché tardivo, dell'obbligo previsto dal primo comma della norma, anche al fine di evitare l'ingolfamento dei tribunali e poter raggiungere al contempo il risultato voluto espressamente dalla norma.

Lo stesso Ministero della Giustizia – riferisce il Ministro dello sviluppo economico - ha informato che un eventuale differimento dei termini, che ovviamente dovrebbe essere configurato come una riapertura degli stessi e non una proroga, dovrebbe tener conto dell'evidente iniquità sotto il profilo concorrenziale delle imprese che hanno rispettato il termine di adempimento rispetto a quelle che tale termine hanno disatteso.

Nell'interrogazione si propone, infine, di valutare l'ipotesi di imporre l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo (sindaci o revisore) solo alle imprese che rispettano **due su tre dei criteri che sono indicati e, quindi, non solo più uno come attualmente previsto.**

LINK:

[Per consultare il testo dell'interrogazione clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 29 Gennaio al 6 Febbraio 2020)**

1) ISTAT – Comunicato - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di dicembre 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

2) D.P.R. 5 dicembre 2019, n. 171: Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78». (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero della salute – Ordinanza 30 gennaio 2020: Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

4) Decreto-Legge 5 febbraio 2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 11 dicembre 2010: Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di

rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali. (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 29 Gennaio al 6 Febbraio 2020)

1) Decisione (UE) 2020/143 della Commissione del 28 gennaio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda l'emendamento della convenzione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 32 del 4 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**Un passero non ha mai paura
che il ramo dell'albero si spezzi.
Perché non ripone la sua fiducia sul ramo,
ma sulle ali.**

Credi sempre in te stesso !!!